



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Legge di stabilità anno 2017. Richiesta confronto.

Si riporta il testo della lettera inviata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi

*Signor Presidente del Consiglio,*

*Le scriventi OO.SS., che rappresentano la quasi totalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, sono a richiedere alla S.V. un confronto preventivo con il Governo in vista della predisposizione del disegno di legge di stabilità per l'anno 2017.*

*Il Comparto sicurezza, come Lei ben saprà è tra i comparti del Pubblico Impiego che ha pagato il prezzo più alto a seguito dell'applicazione del blocco del tetto salariale e delle procedure relative al rinnovo del contratto di lavoro.*

*Ciò soprattutto in funzione della specificità che caratterizza questo Comparto, che il Parlamento ha sancito con una legge ad hoc, poiché i meccanismi di blocco hanno causato danni enormi ai singoli dipendenti soprattutto su quegli istituti che sono stati introdotti per incentivare la produttività e l'efficienza della mission istituzionale.*

*Una condizione questa che è ben presente alla S.V. tant'è che si è ritenuto di dover intervenire con l'attribuzione di un bonus di 80 euro netti a tutte le qualifiche non dirigenziali.*

*Riconoscimento che nelle sue varie dichiarazioni sull'argomento, ha anticipato che intende mantenere come valorizzazione per il lavoro che il Comparto Sicurezza sta operando nell'interesse del Paese, per la sua sicurezza ma anche per il mantenimento delle condizioni che possono consentire il rilancio economico del sistema produttivo Italia.*

*In questa logica, sebbene il bonus degli 80 euro ha rappresentato un primo riconoscimento, riteniamo però prioritario aprire un confronto con l'Esecutivo rispetto ai processi di riforma attivati con la legge Madia, e che riguardano l'essenza stessa di questo Comparto atteso che asseriscono all'architettura ordinamentale che la Polizia di Stato dovrà assumere per i prossimi decenni presentandosi rinnovata ed efficiente e all'altezza delle sfide che la attendono nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata ma anche per la salvaguardia e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché dell'aspetto motivazionale del personale, attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, che in questo Comparto costituisce la conditio sine qua non affinché la*

## FLASH nr. 39 - 2016

- Legge di stabilità anno 2017. Richiesta confronto
- Avvio corso di video fotosegnalatore della Polizia Scientifica
- Adesso anche la Polizia si è stufata della Boldrini. Articolo del quotidiano Libero.
- Possibilità di portare arma diversa da quella in dotazione ai fini della difesa personale delle forze di polizia
- Anche il convivente del disabile può usufruire dei permessi mensili retribuiti di cui alla legge 104
- Quando è possibile monetizzare le ferie non godute
- Sul disservizio causato da chi si assenta per motivi di salute
- Chiamare troppo spesso la polizia può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio



*progettazione e la realizzazione del nuovo modello di sicurezza si traduca concretamente in servizi efficienti ed efficaci per i cittadini e per l'intero Paese.*

*In questa ottica, la specificità attribuita al nostro Comparto, Signor Presidente, prevede per il Comparto Sicurezza anche il diritto ad essere ascoltati, per effetto di legge e come avviene per tutte le altre organizzazioni sindacali del Pubblico Impiego in occasione della predisposizione della legge di stabilità, cosa che ad oggi non è ancora avvenuta, proprio per consentire un'azione sinergica tra l'Esecutivo e le Parti sociali in modo da individuare le soluzioni prioritarie rispetto al quadro esigenziale del personale e dell'Istituzione in relazione allo stato di fattibilità che la situazione economica-finanziaria del Paese può consentire.*

*Per tali ragioni, con responsabilità e in un'ottica costruttiva, compatibilmente con gli impegni del Governo, siamo a richiederLe un confronto sul disegno della legge di stabilità per l'anno 2017 nel corso del quale fornire ogni utile elemento al governo per le decisioni che dovrà assumere, ma anche per indicare, responsabilmente, le priorità che il Comparto e i suoi appartenenti hanno e che non possono essere ulteriormente disattese.*

*Con l'occasione formuliamo cordiali saluti attendendo un cortese cenno di riscontro.*

---

## **Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016**



*Cari colleghi,  
nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:*

**IT85Y0760103200000088746003**

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

*Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.*

---

### **Avvio corso di video fotosegnalatore della Polizia Scientifica**

In relazione alle numerose richieste di notizie concernenti la data di avvio del prossimo corso di video foto segnalatore della Polizia Scientifica, comunichiamo di aver informalmente appreso che al venturo corso sono stati ammessi circa 40 partecipanti.

Esso dovrebbe tenersi presso la Scuola per Ispettori di Nettuno, a decorrere dal 24 ottobre 2016 per una durata di tre mesi.

L'ultimo mese di corso sarà effettuato presso i Gabinetti provinciali di Polizia Scientifica delle sedi di provenienza dei concorrenti, al fine di svolgere il tirocinio previsto.

Al termine del tirocinio è contemplato l'esame finale presso la Scuola di Nettuno.

30-SET-2016

**Liberò**

da pag. 1

Quotidiano nazionale

Direttore: Vittorio Feltri

Lettori Audipress 07/2016: 42.176

**Il caso durante la visita ad Amatrice**

# Adesso anche la polizia si è stufata della Boldrini

*Il sindacato si lamenta del comportamento della presidente della Camera che ha fatto allontanare le forze dell'ordine dal ristorante dove pranzava*

**Facce da schiaffi**

Presidenta no global

**Boldrini odia la polizia e la polizia ricambia**

di GIUSEPPE POLLICELLI

Sul sito di Tiscali avevamo letto che Felice Romano, segretario generale del **Siulp**, il sindacato unitario della **Polizia** di Stato,

si era astenuto dal rilasciare dichiarazioni. Allora, per scrupolo, lo abbiamo contattato, appurando così che la cosa non era vera affatto. Romano, a *Liberò*, di dichiarazioni ne ha rilasciate eccome, e non si è trattato di dichiarazioni da nulla. «C'è un problema di fondo - ci ha detto - che non interessa solo la presidente della Camera, ma anche altri soggetti, i quali fanno di tutto per raggiungere le più alte cariche istituzionali e poi, una volta ottenuto il loro obiettivo, si dimenticano del ruolo che rivestono e seguivano a comportarsi da politici».

Scusandoci anticipatamente con Laura Boldrini, a cui il vocabolo di carattere bellico senz'altro spiacerà, ci sembra di poter dire che quella che Romano le ha scagliato contro sia, se non proprio una bomba, una discreta bombetta, dalla quale filtrano il disappunto e l'esasperazione del mondo delle forze dell'ordine. D'accordo, Romano ha precisato che il problema di fondo non riguarda soltanto la presidente della Camera, ma è chiaro come il sole che il suo principale bersaglio fosse proprio lei, Laura Boldrini. Perché è stata Laura Boldrini, e non altri, a chiedere lo scorso 24 settembre che a Pescina (in provincia dell'Aquila), in vista della sua partecipazione

al meeting nazionale di Centro Democratico, gli uomini e le donne della **Polizia** di Stato e dell'Arma dei Carabinieri impegnati nel servizio d'ordine non si facessero vedere dalla gente. Sì, colei che attualmente rappresenta la terza carica dello Stato ha ritenuto che la presenza delle forze armate fosse motivo di disagio e di imbarazzo, costringendole pertanto - come ha riferito la segreteria provinciale del **Siulp** dell'Aquila in una lettera i cui contenuti il segretario Romano ci ha detto di condividere appieno - a un "deprimente nascondino". Nel medesimo documento, il segretario provinciale Fabio Lauri ha scritto: «Mentre la personalità entrava assieme ad altre persone che avevano partecipato al meeting, un'accompagnatrice del presidente della Camera dei Deputati, presumibilmente un funzionario di **Polizia**, "suggeriva" al dirigente del servizio di non far avvicinare poliziotti al ristorante, in quanto tale presenza avrebbe potuto urtare la suscettibilità; la stessa donna, secondo quanto riferito anche dai colleghi che hanno assistito alla "dispensa" di cotali "consigli", concludeva dicendo: «Per adesso è andato tutto bene, non creiamo problemi con la nostra presenza».

«Appena ieri», ci ha rammentato Romano con voce amareggiata, «un poliziotto di 28 anni, vicino a Novara, è morto travolto da un furgone per prestare il proprio servi-

zio: non fa piacere constatare simili atteggiamenti da parte dei più alti rappresentanti delle istituzioni». Michele Piras, deputato di Sel, ha parlato di «polemica un po' esagerata», avendo egli avuto modo di verificare personalmente, in passato, «come la Presidente chiedesse cortesemente alle forze di **polizia** discrezione per non dare l'impressione di una militarizzazione del territorio dovuta alla sua presenza», ma sono parole che alle orecchie di Romano suonano poco convincenti: «Mi sembra un mettere la testa sotto la sabbia. È normale che in presenza di una carica istituzionale vengano svolti dei servizi di tutela, perché non si sa mai cosa può accadere. E non è necessario che si verifichi un attacco terroristico, basta il facinoroso che si mette a tirare pomodori. La tutela, peraltro, non è rivolta solamente al rappresentante delle istituzioni, ma agli stessi cittadini». Quei cittadini che adesso vedono uno dei massimi rappresentanti dello Stato vergognarsi di chi lo Stato lo difende, a volte a costo della vita. E a questo punto loro, i cittadini, di chi si devono vergognare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## **Possibilità di portare arma diversa da quella in dotazione ai fini della difesa personale delle forze di polizia**

Di seguito la risposta del Ministero dell'Interno del 27 settembre 2016.

*L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ha rappresentato, in via preliminare, che la tematica afferente la possibilità di consentire, mediante il rilascio della prescritta licenza di cui all'art. 42 del T.U.L.P.S.- R.D. 18giugno 1931, n. 773 ovvero di eventuale altra specifica previsione normativa, agli appartenenti alle Forze di polizia con la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, di poter portare, liberi dal servizio, un'arma diversa da quella espressamente determinata da ciascuna Amministrazione di appartenenza che costituisce "armamento individuale" è già oggetto di riflessione da parte di quell'Ufficio.*

*Ciò posto, in riferimento alla possibilità dell'eventuale rilascio di un titolo che autorizzi al di fuori dell'orario di servizio, la portabilità di un'arma, che, in ragione del più ridotto ingombro, risulti più facilmente occultabile, rispetto a quella assegnata in via continuativa, non sono state rilevate preclusioni in via generale. Nel merito, è stato riferito che sono tuttora in corso di approfondimento tutti gli altri aspetti di natura prettamente tecnica, che appaiono connessi al rilascio di tale provvedimento autorizzativo.*

*Nello specifico, l'Ufficio in parola ritiene che non possa essere sufficiente, quale unico riferimento, il solo parametro dimensionale dell'arma e del peso, che di per sé ne caratterizzano la migliore portabilità e quindi la possibilità di essere celata quando l'appartenente è libero dal servizio, ma è necessario considerare anche tutte le altre caratteristiche tecnico balistiche, che contribuiscono a rendere l'arma medesima, al pari dell'armamento in dotazione individuale, in egual misura "adeguata" e "proporzionata" alle necessità di difesa personali nonché alle "...esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali", così come recita il D.P.R. del 5 ottobre 1991, n.359 concernente il "Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".*

*L'Ufficio in parola ritiene, in tale rigorosa prospettiva, che tra le caratteristiche tecnico-balistiche da predeterminare, congiuntamente al parametro dimensionale e a quello del peso, si possa individuare, quale criterio di riferimento anche il calibro massimo dell'arma e quindi del relativo munizionamento.*

*Tale scelta, infatti, non appare potersi discrezionalmente demandare al singolo operatore di polizia, ciò anche in ragione dell'ampia gamma offerta nel mercato c.d. "civile" di munizioni ben più performanti, in termini di energia, rispetto a quelle attualmente in dotazione a ciascuna delle Amministrazioni della pubblica sicurezza. Infine, tenuto conto delle diverse tipologie di armi corte (a funzionamento semiautomatico o a rotazione) e comunque, all'interno di ciascuna di esse, in relazione alle dissimili caratteristiche strutturali (sistema di chiusura e sistema di sicura o sicure) per tale specifico ambito, occorrerebbe considerare la necessità di prevedere adeguato addestramento del personale medesimo. Inoltre, è stato rappresentato che la tematica in narrativa, appare direttamente inserirsi, alterandone gli effetti, nella nota questione già allo studio di questo Dicastero afferente l'individuazione, al fine di una puntuale "tracciabilità" e "rintracciabilità" in ambiti operativi di intervento, di un ulteriore e chiaro criterio distintivo volto ad operare una netta diversificazione tra la "versione civile" delle cartucce in calibro mm 9x19 da quelle invece "militari" in uso pure alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri anche alla luce delle recenti disposizioni normative.*

*Per tale specifica finalità e per maggiormente diversificarne i diversi ambiti di utilizzo, da parte dell'Ufficio in parola è stata valutata la possibilità di prevedere l'apposizione di una marcatura "ad hoc" con codice o sigla identificativa di appartenenza da doversi apporre sul fondello della cartuccia (od anche sul fondello della palla), unitamente a quella NATO già presente eventualmente intervenendo, come proposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, caratterizzando la composizione elementare della carica di innesco.*

## ANNETTA&ASSOCIATI

### **Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati**

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

### **Anche il convivente del disabile può usufruire dei permessi mensili retribuiti di cui alla legge 104**



La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213/2016 del 5 luglio 2016 ha sancito il principio che anche il convivente del disabile può usufruire dei permessi mensili retribuiti di cui alla legge 104, dichiarando illegittimo l'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include nell'elenco dei soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili anche i conviventi.

La questione di legittimità era stata sollevata dal tribunale di Livorno che, nel corso di un giudizio in cui una donna chiedeva di veder riconosciuto il diritto di fruire dei permessi per assistere il compagno affetto dal Parkinson, riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata.

La risposta della Consulta è a favore della donna. Nel dichiarare l'illegittimità della norma, la corte ha chiarito che l'interesse primario tutelato dalla stessa è quello di "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare" e l'istituto del permesso mensile retribuito è in rapporto di stretta correlazione con la ratio perseguita dalla legge. Ratio che rende, dunque, a detta del giudice delle leggi, irragionevole escludere dall'elenco dei soggetti legittimati a fruire di tali permessi il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

Se così non fosse lo stesso diritto del disabile di ricevere assistenza e cure "verrebbe a essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato 'normativo' rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio".

Il diritto alla salute psicofisica va infatti "garantito e tutelato – ha concluso la Corte - al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico".

## Quando è possibile monetizzare le ferie non godute

Per quel che concerne la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute, l'art. 5, comma 8, del d.l. nr. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede testualmente: "le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, nr. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa [Consob], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere nr. 40033 dell'8 ottobre 2012, condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota nr. 94806 del 9 novembre 2012, ha affermato l'incongruità dell'applicazione del divieto di liquidazione delle ferie non godute in specifiche ipotesi in cui si verificano eventi estintivi del rapporto non imputabili né alla volontà del lavoratore, né alla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Di conseguenza il Dipartimento della P.S. con la circolare 333-G/div.1-sett.2/ aa.gg. del 14 gennaio 2013 ha escluso dall'ambito di applicazione del divieto ex art. 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni). Resta inteso, ad avviso della Ministeriale, che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia.

Ai fini della monetizzazione, nei casi tassativamente previsti, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita dal trattamento economico fisso, considerato per intero e non decurtato, attribuito al dipendente fino al giorno precedente il collocamento a riposo. (cfr. circolari nr. 333.G/9813.C. Bis.40.Comp.Sost. dell'11.10.1996 nr. 333/333/G.Z.4. Comp. Sost. del 18 novembre 1999 e nr. 333/G.Z.4.NR.13/02 del 3 maggio 2002).



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**

### **Sul disservizio causato da chi si assenta per motivi di salute**

Molto spesso vengono irrogati provvedimenti disciplinari con motivazioni discutibili e poco convincenti. Uno dei casi che si riscontra più frequentemente è quello che consegue al presunto disservizio provocato da chi si assenta dal servizio per motivi di salute.

Al riguardo, sembra interessante, proporre all'attenzione dei nostri lettori la sentenza 01104/2015 del 21 agosto 2015 del TAR Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) che ha recentemente affrontato la questione.

La vicenda di fatto ha riguardato un ricorso gerarchico con cui l'interessato chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 1/30 della retribuzione, inflittagli poiché.. " in due diverse occasioni, nel quadro di un generale disinteresse a quella sede di servizio cagionava problemi all'ufficio per le proprie assenze improvvise...". Nella motivazione del provvedimento si ipotizzava, che dette assenze fossero la conseguenza del rigetto di determinate istanze da parte del proprio dirigente, e che il comportamento assunto..... oltre a creare tra l'altro disservizio, aveva evidenziato scarsa consapevolezza delle responsabilità in riferimento alla qualifica rivestita e all'incarico di vice dirigente... dando così cattivo esempio".

Respinto il ricorso gerarchico la questione perveniva alla cognizione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) che la definiva con la citata sentenza 01104/2015.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto fondata e assorbente la censura del provvedimento per eccesso di potere per travisamento del fatto, negando in sintesi estrema il rilievo disciplinare dei fatti contestati.

Secondo i giudici amministrativi, " in astratto è senz'altro vero che l'uso strumentale delle richieste di visita medica costituisce grave illecito disciplinare, e financo penale, se a sostegno si ottenga un certificato medico cd. "di comodo", ovvero ideologicamente falso. Tuttavia, perché ciò accada vi è un presupposto imprescindibile, ovvero che di uso strumentale effettivamente si tratti. Viceversa, ove l'interessato sia in realtà affetto da condizioni patologiche, e quindi ad avviso dei sanitari non possa in quel momento prestare servizio, non si può parlare di abuso, in primo luogo perché il diritto alla salute è riconosciuto a livello costituzionale. In altri termini, non esiste nell'ordinamento come precetto esplicito, né appare ricavabile dai principi, alcuna norma che imponga di prestare un servizio lavorativo a detrimento della salute propriamente intesa, ed anzi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n°782 per il personale della Polstato è preciso dovere segnalare le malattie ritenute capaci di influire sull'idoneità al servizio".

Nella fattispecie è apparso incontestabile il rilievo per cui i certificati medici presentati dal ricorrente non sono stati mai messi in dubbio quanto alla loro veridicità. La stessa si dà per pacifica per il primo certificato mentre per il secondo vi è addirittura il certificato successivo del medico fiscale, il quale "conferma prognosi del medico curante".

Per le sopra esposte ragioni il TAR ha annullato l'impugnato provvedimento del Capo della Polizia che respingeva il ricorso gerarchico, con il conseguente venir meno della sanzione della pena pecuniaria irrogata al ricorrente.

## Chiamare troppo spesso la polizia può integrare il reato di interruzione di pubblico servizio

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14010/2014, ha condannato per il reato ex art. 340 c.p. una persona per aver cagionato diverse interruzioni o comunque turbato la regolarità dei servizi di pubblico soccorso legati alle linee telefoniche 112, 113 e 117 all'uopo effettuando, in più giornate, 71 diverse chiamate durante le quali recitava frasi con voce travisata, eseguiva rutti, pernacchie o faceva sentire all'interlocutore musica ad alto volume così da tenere le dette linee occupate.

In tal modo, l'imputato turbava il servizio di pubblico soccorso tenendo le linee intasate e interrompendo il pubblico servizio: secondo l'orientamento consolidato della Corte il reato è integrato non solo se si interrompe l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento; pertanto, purché idonee a caratterizzare una discontinuità nel servizio, anche le turbative di breve durata possono realizzare l'evento (per approfondimenti: "Art. 340 codice penale: purché idonee a caratterizzare una discontinuità nel servizio, anche le turbative di breve durata possono realizzare l'evento").

Diverso il caso preso in considerazione dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 28738/2008, riguardante un uomo, affetto da disturbi psichici, che aveva effettuato numerosissime chiamate ai Carabinieri (104 richiesti di intervento in 112 giorni) per futili motivi di natura familiare, così turbando il regolare funzionamento del servizio pubblico.

La Corte ha tuttavia accolto il ricorso dell'imputato che aveva sostenuto la legittimità delle richieste di intervento, giustificate da comprovati dissidi familiari. Infatti, la punibilità del soggetto richiede la sussistenza del dolo generico, elemento psicologico consistente nella coscienza e volontà di realizzare il turbamento o l'interruzione del servizio.

Nel caso di specie, infatti, in capo all'imputato non poteva esservi alcuna volontà di intralciare l'attività delle forze dell'ordine, ma solo prospettare la necessità del loro intervento, anche a causa delle sue condizioni psichiche.



**Codice della strada**  
**Il regolamento e il prontuario delle infrazioni**

Collana: I Codici Vigenti P. Iascone

**OFFERTA RISERVATA**  
**SIULP**  
Euro 15,00 - spedizione gratuita

Edizione febbraio 2017  
Gli ordinativi dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:  
[f.rocca@latribuna.it](mailto:f.rocca@latribuna.it)  
RACCOLTA PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GENNAIO 2017

**IL NUOVO CODICE DELLA STRADA**  
IL REGOLAMENTO E IL PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI  
29ª edizione  
La Tribuna



## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

# ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde  
800 754445

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)



**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**



**ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

**I NOSTRI AGENTI A:**

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2003 e n. 100/2003/2007 del R.D. 10/03/2005, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it). Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio diverse tipologie di finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Consob del quinto. Prestiti con delega di pagamento. Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Infiniti SpA, Acquisi SpA, Santander Consumer (UK) SpA, Compass SpA, Bk, Banca (Gruppo) SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.